



Comune di PIEVE DI BONO-PREZZO

Provincia di Trento

Disciplinare tecnico-economico per la concessione in uso dell'alpeggio di malga Campello (Baite)

L'Amministrazione comunale di Pieve di Bono-Prezzo ha predisposto uno specifico Piano Malghe allo scopo di valorizzare gli alpeggi di proprietà o in gestione. In questo contesto, l'equilibrata conduzione del pascolo è considerata il principale strumento per una gestione sostenibile dell'alpeggio, sia per i caratteri agro-zootecnici sia per quelli storico-culturali. Il disciplinare tecnico è redatto allo scopo di definire le modalità del pascolamento e i compiti degli attori coinvolti.

TITOLO I ASPETTI GENERALI

Art.1 Oggetto

Il presente regolamento denominato “disciplinare tecnico - economico” fa parte integrante, ai sensi dell'art. 25 comma 4 bis della L.P. 28 marzo 2003 n. 4, del contratto di concessione di malga Campello nel Comune di Pieve di Bono-Prezzo (TN).

L'oggetto del contratto consiste nell'utilizzazione della malga considerata nel complesso di pascolo, bosco e infrastrutture secondo l'uso normale e nel rispetto delle relative destinazioni e delle consuetudini locali.

Art. 2 Descrizione dei pascoli

Con riferimento alle superfici di pascolo individuate dalla cartografia allegata, la consistenza dell'alpeggio è data dalle seguenti superfici comunicate da APPAG:

Unità di pascolo	Pascoli compresi	Superficie lorda pascolabile (ha)
Campello	Campello	13,7959

Sono inoltre presenti:

- n° 3 fabbricati destinati al ricovero del personale, al ricovero degli animali, alla conservazione e vendita dei prodotti caseari (pp.edd. 342, 343 e 344 in C.C. Prezzo)

E' fatto obbligo di:

- produzione di latte

Sarà fatto obbligo di:

- trasformazione del latte prodotto in malga
- vendita dei prodotti caseari presso la malga

E' inteso che tali attività sono svolte ai sensi della relativa legislazione provinciale di settore.
La superficie oggetto di contratto è contraddistinta dalle seguenti particelle fondiarie:

Unità di pascolo	Particelle catastali	Comune Catastale
0Campello	1808	C.C. Prezzo
	1809	
	1810	
	1811	
	1812	
	1813	
	1815/1	
	1815/2	
	1815/3	
	1819	
	1820	
	1821	
	1830	
	1833	
	1834/1	
	1834/3	
	1835/1	
	1835/2	
	1835/3	
	1836/1	
	1836/2	
	1839	
	1840	
	1841	
	1842/1	
	1842/2	
	1843/1	
	1843/2	
	1845	
	1846/1	
	1846/2	
	1847/1	
	1847/3	
1848/1		
1849		
1850/1		
1850/2		
1850/3		
1850/4		

1851/1
1851/2
1851/3
1853
1854
1855
1856/1
1856/2
1856/3
1858/1
1858/2
1858/3
1858/4
1859
1860/1
1860/2
1860/3
1860/4
1860/5
1861/1
1861/2
1862
1863
1872
1878
1879

In allegato è riportata la cartografia catastale delle aree pascolabili.

Art. 3 Destinazione del pascolo (in relazione al bestiame alpeggiato)

Sulla base di questo Disciplinare tecnico, la malga in oggetto è destinata prioritariamente all'allevamento di

- vacche da latte
- bovini in allevamento
- bovini da ingrasso
- ovicaprini da latte
- ovicaprini da allevamento/carne
- equini

In generale è da evitare il pascolo promiscuo di giovenche da riproduzione e vacche nutrici con vitello.

Art. 4 Durata della monticazione

Il periodo di monticazione, fissato in almeno 80 giorni, potrà di regola iniziare dal 1° maggio e fino al 31 ottobre di ogni anno e comunque quando le condizioni di vegetazione siano idonee. Tenuto

conto delle condizioni stazionali, dell'andamento climatico e dello stato del cotico, la data di monticazione ottimale potrà variare di anno in anno. La comunicazione d'inizio monticazione, previa consultazione con i custodi forestali, verrà comunicata dal concessionario con almeno 7 giorni di anticipo.

Eventuali anticipi, ritardi o proroghe del periodo di monticazione dovranno essere preventivamente autorizzati dalla proprietà e comunque entro il periodo definito dalle leggi provinciali o dal Piano di Gestione Forestale, tenuto conto delle condizioni stazionali, dell'andamento climatico e dello stato del cotico.

Art. 5 Determinazione del carico

Il carico minimale previsto è 20 UBA

NB: U.B.A. (unità bovine adulte) così determinabili:

- ✓ 1 vacca da latte = 1 U.B.A.
- ✓ 1 bovino sopra i 2 anni = 1 U.B.A.
- ✓ 1 bovino da 6 mesi a 2 anni = 0,6 U.B.A.
- ✓ 1 bovino sotto i 6 mesi = 0,25 UBA
- ✓ 1 equino sopra 1 anno = 1 U.B.A.
- ✓ 1 equino sotto 1 anno = 0,6 U.B.A.
- ✓ 1 ovicapriino adulto=0,15 UBA

Per garantire la buona conservazione del pascolo il concessionario si impegna a monticare il carico stabilito, fatta salva una tolleranza in più o in meno del 10%. Tale valore potrà essere rivisto in accordo con il proprietario sulla base di particolari andamenti stagionali e/o evidenze sperimentali basate sul pascolamento effettivo dell'intera area. Il valore massimo non potrà superare comunque gli 1,6 UBA/ha.

La proprietà si riserva di controllare il rispetto del carico nel modo che riterrà più opportuno.

Le U.B.A. mancanti saranno addebitate al concessionario sulla base dell'art. 26, salvo il caso in cui le U.B.A. vengano a mancare per disposizioni emesse dall'autorità veterinaria e comunicate al proprietario del bestiame entro 45 giorni dalla data di monticazione.

Fatti salvi i casi di forza maggiore (es. infortunio, malattia, ...), qualora il pascolo non venga caricato con il numero minimo UBA stabilite, la proprietà, previa diffida al reintegro del carico animale entro 15 gg, provvederà unilateralmente alla rescissione del contratto.

Nel caso in cui la malga non sia monticata il concessionario è in ogni caso tenuto al pagamento dell'intero canone per la concessione in uso, e la proprietà potrà trattenere l'intera cauzione o parte di essa come risarcimento dei danni che la mancata monticazione reca al pascolo, e si potrà provvedere unilateralmente alla risoluzione del contratto

Art. 6 Limitazione alle categorie di animali monticati

In relazione a quanto disposto dall'art. 2 del presente disciplinare tecnico-economico, il pascolo è utilizzato principalmente per il pascolo di bovini e, nelle parti alte, ovicapriini. In particolare al bestiame dovrà essere riconosciuta caratteristica di forte adattabilità al pascolo alpino, anche in luoghi difficili e impervi. In coerenza con l'obiettivo del mantenimento funzionale del pascolo, sono da favorire la presenza di razze quali Rendena e Grigio Alpina, in virtù della loro riconosciuta capacità di sfruttamento anche dei pascoli difficili.

Le limitazioni alle categorie di animali monticati sono le seguenti:

- la presenza di capi ovi-caprini è ammessa nella percentuale massima del 30%
- la presenza di capi equini è ammessa nella percentuale massima del 5%

- Almeno il 40% delle UBA complessivamente monticabili devono essere di proprietà del concessionario, tale obbligo deve essere certificato attraverso la presentazione del Registro di stalla, riferito alla consistenza media dell'anno precedente e ogni qual volta venga richiesto dalla proprietà

Art. 7 Condizioni igienico - sanitarie

Il concessionario si impegna a rispettare le Direttive per la disciplina della monticazione e demonticazione del bestiame nella Provincia autonoma di Trento deliberate annualmente dalla Giunta Provinciale.

Il concessionario si impegna a rispettare l'obbligo di non accettare al pascolo animali sprovvisti dei richiesti certificati di sanità e vaccinazione e di attenersi a ogni altra norma o prescrizione dell'autorità veterinaria.

Il concessionario si impegna a uniformarsi a tutte le disposizioni di Polizia Veterinaria vigenti che regolano l'attività alpestre in rapporto a malattie infettive e contagiose, in particolare:

- si impegna a far pervenire all'Autorità sanitaria competente prima della monticazione l'idonea certificazione atta a dimostrare che gli animali da monticare sono indenni da malattie infettive o diffuse indicate dalla stessa Autorità;
- si impegna a non caricare bestiame sprovvisto del certificato sanitario del luogo di provenienza;
- nel caso di sospetto di malattie contagiose, il concessionario si impegna a denunciare immediatamente il fatto all'Autorità sanitaria e di prestarsi a compiere regolarmente quanto prescritto dalla stessa;

Il concessionario rinuncia ad ogni possibile azione di richiesta di risarcimento di danni verso la proprietà nel caso avesse a subire morte di animali imputabile a malattie infettive. Inoltre nel caso di decesso di capi, il concessionario dovrà effettuare il pronto e corretto smaltimento delle carcasse, fatte salve le procedure di legge esistenti (informazione all'autorità competente ecc.).

Nel caso il latte prodotto sia trasformato in alpeggio, la lavorazione deve avvenire nel rispetto del Reg. CE. 853/04 e della Deliberazione della Giunta Provinciale n. 1414 del 08/06/2001 avente per oggetto "Direttiva per la messa a norma delle "casere" annesse alle malghe e adibite alla trasformazione del latte prodotto" ed in particolare in conformità alle linee di indirizzo per l'applicazione dell'autocontrollo in alpeggio di cui all'allegato C della medesima deliberazione.

Eventuali ulteriori indicazioni relative a norme di profilassi che potrebbero rendersi necessarie, saranno comunicate annualmente entro 60 gg dall'inizio della stagione monticatoria.

Art. 8 Manutenzioni ordinarie (Interventi di conservazione)

Gli interventi manutentori ordinari dei fabbricati, della viabilità interna alla malga e delle attrezzature fisse nello stato di conservazione in cui sono stati consegnati, e secondo la rispettiva destinazione, nonché le riparazioni di cui agli articoli 1576 e 1609 del Codice civile, sono a carico del concessionario, così come ogni altra manutenzione riguardante gli impianti e i servizi (es. imbiancatura locali, pulizia locali, canali e cisterne, riparazioni minimali, ecc.). Al concessionario competono pure le opere di miglioramento dei pascoli, la cui tipologia e quantità sono indicate nel presente disciplinare e nel verbale di consegna dell'alpeggio.

L'elenco delle attrezzature interne è dettagliato nel verbale di consegna.

La proprietà ha facoltà di effettuare, tramite gli amministratori e i custodi forestali in qualsiasi momento, verifiche per constatare l'ottimale manutenzione degli immobili e di tutto quanto in essi contenuto.

Nel caso in cui la verifica attestasse, a giudizio insindacabile dell'Ente proprietario, una insufficiente manutenzione o danni di qualsiasi genere, fatti salvi gli interventi di straordinaria manutenzione, l'addebito è contestato per iscritto al concessionario che, entro quindici giorni, si impegna a provvedere alla realizzazione degli interventi seguenti, se indicate le disposizioni impartite in proposito dalla proprietà.

In difetto, fatta salva la facoltà di revoca del contratto, la proprietà realizza gli interventi, recuperando le spese sostenute dalla cauzione versata.

In tal caso, il concessionario si impegna a provvedere, entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione attestante l'ammontare della spesa, al reintegro della cauzione. Qualora ciò non avvenga la proprietà può procedere alla revoca della concessione in uso con effetto immediato ed all'incameramento, a titolo di penale, della cauzione o della parte restante, fatti salvi i maggiori danni.

In ogni caso nessuna spesa potrà fare capo all'Ente concedente in ordine alla gestione degli immobili e delle aree, la cui manutenzione ordinaria è, come sopra precisato, a carico del concessionario. Il concessionario dovrà pertanto svolgere la sua attività con diligenza e rettitudine, in modo d'assicurare l'ottimale funzionamento degli immobili dati in concessione in uso e la loro migliore manutenzione ordinaria.

Art. 9 Migliorie (Interventi di miglioramento)

La proprietà ha facoltà, anche durante il periodo della concessione in uso, di eseguire opere di miglioramento (sistemazione e ristrutturazione di fabbricati, manutenzione straordinaria sulla viabilità, interventi per l'approvvigionamento idrico ed energetico, etc.) senza che il concessionario possa opporsi. Verranno valutati dalle parti eventuali incrementi o perdite di produttività del fondo e/o di valore dei fabbricati a seguito di tali interventi. Le parti potranno eventualmente accordarsi per l'adeguamento del canone di concessione in uso dell'alpeggio. Se i suddetti interventi, eventualmente realizzati nella stagione estiva, dovessero arrecare gravi disagi allo svolgimento delle attività d'alpeggio, il concessionario può richiedere un indennizzo, il cui importo andrà concordato tra le parti. Nel caso di allargamenti pascolo, la superficie oggetto del miglioramento, durante il primo anno successivo all'intervento, dovrà essere esclusa dalla attività di pascolo - a opera del concessionario tramite apposita recinzione, al fine di garantire lo sviluppo dello strato erbaceo nel migliore dei modi.

Le migliorie da eseguire da parte del concessionario dovranno essere preventivamente autorizzate dalla proprietà che avrà facoltà di ritenerle senza obbligo di corrispondere indennizzo o compenso alcuno, salvo quanto diversamente e preventivamente concordato tra le parti.

Per le migliorie realizzate senza autorizzazione durante il periodo della concessione in uso, il conduttore a semplice richiesta della proprietà, se eventualmente lo riterrà opportuno, avrà l'obbligo della remissione in ripristino a proprie spese.

All'inizio della stagione di monticazione l'Ente proprietario e il concessionario si accordano su miglioramenti fondiari straordinari aggiuntivi a quelli indicati negli altri articoli del presente disciplinare da eseguirsi direttamente dal concessionario, su specifico incarico conferito dal Comune. Il concessionario è tenuto a compiere tutti gli interventi di miglioramento fondiario, sul pascolo e sulla viabilità che siano indicati espressamente per qualità ed entità nel verbale di consegna annuale.

Di norma i lavori straordinari così assegnati non possono superare un valore monetario pari al 50% del canone di concessione in uso.

Qualora non vi provveda il concessionario, l'Ente proprietario può far eseguire i lavori necessari utilizzando i fondi costituenti il deposito cauzionale previsto dal contratto.

E' a carico del concessionario lo sfalcio di una superficie di 2.000 mq. per almeno 2 volte l'anno, costituita da specie quali ortiche, romice, piccoli arbusti; il primo sfalcio dovrà essere effettuato tempestivamente entro 10 giorni dalla monticazione mentre il secondo entro la fine monticazione. La precisa localizzazione delle superfici come pure le modalità e la tempistica saranno annualmente indicate dai custodi forestali e riportate sul verbale di consegna della malga stessa. Ai custodi forestali compete l'individuazione dell'area sul territorio e la verifica che le operazioni richieste siano portate a termine con le modalità e le tempistiche concordate in fase di consegna. L'accertamento del mancato rispetto delle tempistiche di sfalcio, comporterà l'applicazione delle relative penali e gli effetti previsti dal contratto e dal presente Disciplinare.

Art. 10 Oneri generali a carico del concessionario

Durante la gestione del pascolo, il concessionario si impegna ad adottare tutti gli accorgimenti necessari affinché non vengano lesi gli interessi materiali e morali dell'Ente proprietario.

Il concessionario o i propri soci dovranno inoltre essere provvisti di tutte le licenze e permessi previsti dalle vigenti disposizioni di legge per lo svolgimento delle attività contemplate dal contratto e dal presente disciplinare.

Nello svolgimento delle attività d'alpeggio il concessionario si impegna ad applicare tutte le normative antinfortunistiche (D. Lgs. n. 81/2008), previdenziali, assistenziali ed assicurative vigenti.

Il concessionario risponde delle inadempienze dei suoi collaboratori alle norme del presente disciplinare, pertanto le relative sanzioni previste verranno applicate allo stesso.

Qualunque danno o rottura, la cui riparazione non compete al concessionario, va segnalata immediatamente anche in forma scritta alla proprietà affinché intervenga.

Durante il periodo della concessione in uso, il conduttore è ritenuto responsabile di tutti i danni cagionati agli immobili, a meno che non vengano tempestivamente comunicati ed indicati eventualmente i responsabili o non venga comprovata la propria estraneità.

Qualora si verificano situazioni di pericolo per la pubblica incolumità, dovute per esempio a piante pericolanti, spandimento d'acqua, frane e quant'altro, il concessionario si impegna ad avvisare immediatamente la proprietà ed i competenti organi comunali, adottando, nel contempo, tutti i provvedimenti atti ad evitare danni e incidenti.

Il concessionario dovrà garantire la presenza giornaliera e continua del personale per la condotta al pascolo degli animali, al fine di salvaguardarne la sicurezza e garantire il corretto ed uniforme pascolamento dell'intera prateria assegnata agli animali per quel giorno.

Art. 11 Oneri particolari del concessionario per la gestione della malga

Nella conduzione della malga il concessionario si impegna ad osservare quanto segue:

- a) il bestiame monticato va registrato nell'apposito "registro di monticazione";
- b) l'eventuale pascolo in bosco e la custodia del bestiame vanno effettuati nel rispetto dell'art. 19;
- c) se presenti, i suini sono limitati al numero sufficiente al consumo dei sottoprodotti della lavorazione del latte e ai fini della profilassi nei confronti della peste suina classica e africana dei suini, è fatto divieto assoluto di somministrare ai suini rifiuti o residui alimentari di

qualsiasi provenienza (comunità, camping, ecc.). I suini possono essere alpeggiati unicamente se possono essere garantite appropriate misure di biosicurezza tali da assicurare la completa separazione tra animale domestico e selvatico. Devono essere costantemente rinchiusi nelle apposite porcilaie o eventualmente in appositi recinti attigui. I suini tenuti in recinti esterni devono essere dotati di doppia recinzione di altezza minima di 1,5 m costruiti in modo da evitare qualsiasi contatto tra suini allevati e altri doppia recinzione, di cui quella interna, anche di tipo elettrificato, distanziata di almeno 1 metro da quella esterna

- d) i cani, in numero strettamente necessario per la conduzione della mandria, possono essere condotti al pascolo solo se in regola con le norme sanitarie e assicurative. L'utilizzo degli stessi è limitato al raduno ed alla custodia del bestiame, fatto salvo il rispetto della norma venatoria. Essi vanno sempre custoditi e non devono rappresentare una minaccia per gli escursionisti che frequentano l'area in cui staziona il bestiame;
- e) è ammesso nel pascolo il collocamento di apiari, previa apposita comunicazione alla proprietà;
- f) la legna occorrente ai bisogni della conduzione della malga può essere raccolta anche nel bosco, previa autorizzazione della proprietà e presentazione della denuncia di taglio agli Enti competenti. E' fatto divieto di fare commercio o asportare la legna da ardere che al momento della demonticazione risultasse eccedente. Essa va accumulata e conservata anche per i bisogni della stagione monticatoria successiva;
- g) l'obbligo della lavorazione presso la sola malga Campello del latte prodotto in tutto l'alpeggio e della vendita diretta presso la malga di almeno il 50% dei prodotti caseari derivati;
- h) l'utilizzo del gas combustibile è consentito nei termini di legge in rapporto alle strutture di malga;
- i) i rifiuti vanno adeguatamente stoccati e conferiti a valle evitando tassativamente operazioni di incenerimento, dispersione o interrimento al di fuori dei luoghi specificatamente adibiti ai sensi del regolamento comunale;
- j) alla fine del periodo di monticazione deve provvedere alla rimozione di tutte le recinzioni installate durante la stagione;
- k) in caso di decesso di capi è fatto obbligo e a proprio carico di spese il pronto smaltimento della carcassa sia per motivi sanitari, che per aspetti legati alla presenza di grandi carnivori; sono fatte salve le procedure di legge esistenti (informazione all'autorità competente, ecc.). Nel caso il concessionario non adempiesse fatta salva la facoltà di revoca del contratto, la proprietà eseguirà gli interventi, recuperando le spese sostenute dalla cauzione versata;
- l) in conformità alle disposizioni del Codice civile ed alle consuetudini locali, il concessionario si impegna a:
- arieggiare e ripulire periodicamente tutti i locali utilizzati dal personale;
 - effettuare la manutenzione ordinaria di strade d'accesso all'alpe, fabbricati, sentieri, acquedotti, pozze d'abbeverata ed altre infrastrutture;
 - provvedere a fine stagione all'accurata ripulitura delle stalle e di tutti i locali in genere nonché alla chiusura di infissi ed accessi al fine di evitare danni alla struttura;
 - mantenere la pulizia e l'ordine nelle pertinenze delle strutture durante l'intera stagione monticatoria.
- m) procedere al taglio di piccoli arbusti e rinnovazione di abete rosso, betulla e faggio presenti nel pascolo, come da planimetria allegata al bando d'asta (per una superficie di circa un ettaro) e secondo le disposizioni impartite a inizio monticazione di ogni anno dall'assessore competente e dai custodi forestali;

Il concessionario dovrà inoltre collaborare e coordinarsi interagendo con l'Amministrazione comunale e le associazioni locali nell'ambito delle iniziative in programmazione atte alla promozione del territorio e dell'attività agricola e di allevamento.

La partecipazione al progetto "Malghe aperte presidi attivi di montagna", nel caso in cui un'edizione dello stesso si svolgesse presso malga Campello (Baite), comporta l'adesione e il rispetto dei seguenti impegni e condizioni:

- 1- per il periodo compreso tra la metà di Luglio e la Prima settimana di Settembre, tutti i giorni dalle 09.00 alle 17.00 garantire accoglienza e disponibilità ai visitatori, dare informazioni relative alla malga, offrire ristoro agli ospiti e mettere in vendita i prodotti tipici della malga calendarizzare la caseificazione per almeno 4 giorni settimanali, di cui obbligatoriamente il sabato e la domenica, a un orario prefissato, indicativamente dalle ore 09.00, offrendo agli ospiti "laboratori del fare" legati alla lavorazione del latte e alla caseificazione;
- 2- collaborare con l'iniziativa "la malga dei bambini" uno spazio dove i più piccoli potranno cimentarsi, con l'aiuto di appositi animatori, in attività e giochi alla scoperta degli animali e delle attività della malga;
- 3- il concessionario autorizza senza necessità di ulteriore richiesta, il posizionamento sulle aree date in concessione, di arnie per la produzione di miele d'alta montagna.

Art. 12 Oneri per la proprietà

Fatto salvo quanto diversamente previsto nel presente disciplinare, la proprietà potrà provvedere a:

- realizzare miglioramenti fondiari e gli interventi di manutenzione straordinaria e di sistemazione dei fabbricati, della viabilità di accesso e di servizio ed eventuali opere di approvvigionamento idrico ed energetico, salvo accordi diversi assunti con il concessionario;
- concedere in uso al concessionario un locale per il periodo invernale, quale magazzino per attrezzature inerenti l'alpeggio;
- segnalare l'inizio del perimetro della malga, apponendo cartelli lungo le strade di accesso aperte al traffico che riportino il nome della malga e l'avvertenza sulla presenza di animali al pascolo.

Art. 13 Occupazione suolo di pascolo

Per l'occupazione stabile del terreno pascolivo e quando l'occupazione stessa non si estenda a più di 1 ettaro, il concessionario non avrà diritto ad alcuna diminuzione del canone di concessione; qualora invece l'occupazione dovesse estendersi a più di 1 ettaro di terreno, e sempre all'inizio dell'annata monticatoria, al concessionario verrà corrisposto un indennizzo una tantum, di un importo corrispondente al canone di una U.B.A. per ogni ettaro occupato oltre 1 ettaro.

Per qualunque taglio di piante che venisse eseguito direttamente o indirettamente dalla proprietà durante la validità della concessione, nell'ambito del pascolo, non si farà luogo a compenso alcuno in favore del concessionario e ciò sia per l'eventuale occupazione del pascolo con le piante abbattute e con le ramaglie, sia per l'eventuale divieto del pascolo conseguente al taglio, sia per le altre operazioni forestali.

L'aumento della superficie pascoliva, a seguito del taglio dei boschi, comporta l'aumento del carico di bestiame in ragione dei capi unitari assegnati ad ogni pascolo.

Art. 14 Responsabilità civili

Durante il periodo di monticazione il concessionario è civilmente responsabile, indipendentemente da eventuali provvedimenti penali, di tutti i danni che vengono cagionati agli stabili e pascoli in connessione con l'esercizio dell'attività, fatta salva la dimostrazione della propria estraneità al fatto. Il concessionario è tenuto a sottoscrivere o a dimostrare di aver sottoscritto per tutta la durata del contratto e con primaria compagnia di assicurazioni una polizza di responsabilità civile verso terzi a garanzia di eventuali danni che potessero essere causati a persone, cose od animali nell'espletamento del servizio, sollevando con ciò l'Amministrazione concedente da ogni e qualsiasi responsabilità.

Art. 15 Divieto di subconcessione

E' espressamente vietata la subconcessione ovvero ogni altra forma di cessione dei fondi e degli immobili oggetto del presente atto.

Art. 16 Cauzione

A garanzia del pagamento del canone annuo di cui all'art. 2 del contratto di concessione in uso, del corretto uso dei beni comunali e della buona conduzione della malga concessa e del rispetto di quanto stabilito nel presente disciplinare, il concessionario è tenuto a presentare alla proprietà, una cauzione pari ad 2 annualità dell'importo di contratto e per la durata della concessione mediante deposito bancario sul conto di tesoreria o polizza fideiussoria bancaria o assicurativa che preveda:

- espressa rinuncia ad avvalersi della facoltà di escussione del debitore principale prevista dal 2° comma dell'art. 1944 del Codice Civile, impegnandosi a pagare quanto richiesto dall'Amministrazione a semplice richiesta della stessa, inoltrata tramite posta certificata/lettera raccomandata A/R. e nel termine di 15 giorni dalla richiesta;
- espressa rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, secondo comma del codice civile;
- l'indicazione che la garanzia si intende valida ed operante sino ad espressa autorizzazione allo svincolo da parte del Comune;
- l'inopponibilità al Comune del mancato pagamento di premi o supplementi o del corrispettivo per la fideiussione da parte del debitore principale.

Non saranno ammesse ed accettate polizze fideiussorie che contengano clausole attraverso le quali vengano posti oneri di qualsiasi tipo a carico del Comune.

La polizza fideiussoria o la fideiussione bancaria sono presentate sottoscritte dal soggetto che legalmente rappresenta l'ente fideiussore, accompagnata da una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà in carta libera, resa ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. n. 445/2000, attestante la legale qualità del soggetto che sottoscrive la garanzia stessa ed il suo potere di impegnare validamente il soggetto fideiussore. In alternativa la sottoscrizione può essere munita di autentica notarile, integrata dalla specifica indicazione dell'esistenza in capo a chi sottoscrive del potere di impegnare il soggetto fideiussore, apposto in calce alla fideiussione bancaria o alla polizza fideiussoria.

Tale garanzia dovrà essere depositata prima della sottoscrizione dell'atto di concessione. La stessa sarà svincolata, previa verifica, mediante sopralluogo da parte del Custode forestale competente per zona, del buono stato di quanto concesso in uso, fatto salvo il normale deperimento e il regolare adempimento delle prescrizioni stabilite nel presente disciplinare e nel contratto.

TITOLO II ASPETTI TECNICI

Art. 17 Generalità

Il concessionario si impegna a gestire correttamente l'attività secondo criteri tecnico-agronomici finalizzati alla conservazione ottimale e alla valorizzazione del patrimonio pascolivo, nel rispetto delle prescrizioni contenute nei successivi articoli.

La conduzione tecnica dell'alpeggio va inoltre effettuata nel rispetto di quanto previsto dalla norma relativa ai "Pagamenti agro-ambientali" del Piano di sviluppo rurale in vigore durante la durata della concessione e dalle relative disposizioni attuative.

Art. 18 Gestione degli animali al pascolo

1. Tutta la superficie del pascolo va integralmente utilizzata indirizzando gli animali al pascolo in funzione dello stadio ottimale dell'erba. Il pascolamento dovrà riguardare tutta la superficie pascolabile individuata dalle cartografie allegate; la superficie stessa dovrà essere percorsa per la superficie stessa dovrà essere percorsa per intero entro la prima metà di luglio e almeno due volte per ogni stagione;
2. Va evitato il concentramento e lo stazionamento degli animali nelle aree che presentano danneggiamenti al cotico a causa del calpestio; la stabulazione notturna del bestiame non dovrà interessare le stesse superfici per oltre 5 gg e potrà interessare preferibilmente superfici invase da arbusti (rododendro, ontano verde, ecc.);
3. Va limitato il concentramento e lo stazionamento degli animali nelle aree infestate da specie nitrofile attuando un pascolamento veloce;
4. Il bestiame non va trattenuto nelle vicinanze (di norma per un raggio di almeno 20 m) dei fabbricati adibiti a ricovero del personale;
5. Il pascolamento su superfici a pascolo alberato è consentito all'interno delle aree comprese nelle cartografie allegate;
6. E' da evitare in modo tassativo la stabulazione all'interno della stalla, fatti salvi il periodo di mungitura e situazioni di pericolo legate a situazioni meteoriche estreme o in possibile presenza di predatori (grandi carnivori) a seguito di segnalazione da parte di competente Servizio PAT; in caso di stabulazione all'aperto ed in presenza di predatori è fatto obbligo di uso di recinzioni appropriate;
7. Il pascolamento viene condotto attraverso l'uso di filo pastore entro superfici ridotte, iniziando dalle aree a più bassa quota o in condizioni di più ridotta fertilità; nello specifico verranno monticate inizialmente le aree a nardeto presenti presso il pascolo mentre i campivoli di verranno adibiti al pascolo serale e notturno; le staccionate che potranno eventualmente venire sistemate dalla proprietà lungo il pascolo hanno lo scopo di facilitare l'utilizzo del filo pastore;
8. Per contenere il diffondersi della flora infestante (ortiche, romici, felci) va effettuato il taglio della pianta prima della fioritura e ciò per tutta la durata dell'alpeggio; non è ammesso l'uso di prodotti diserbanti o disseccanti; tali superfici sono individuate in fase di consegna nei modi definiti dall'art. 9;
9. Il personale dovrà avere un atteggiamento disponibile ed accogliente nei confronti degli escursionisti che potrebbero chiedere informazioni sul luogo o sulla tradizione delle malghe.

Art. 19 Integrazioni alimentari

- 1) Non è ammesso l'uso del carro miscelatore o di altre attrezzature atte a fornire razioni alimentari confezionate agli animali;
- 2) E' possibile fornire agli animali bovini concentrati (mangimi) fino ad un max del 25% del fabbisogno giornaliero in sostanza secca (max $0,25 \times 18 = 4,5$ kg). I quantitativi sono indicati e fissati nel verbale di consegna e/o di carico della malga.

Art. 20 Concimazione e gestione delle deiezioni

Per la concimazione del pascolo si provvederà mediante l'idoneo spargimento delle deiezioni. Vanno in ogni caso osservate le seguenti prescrizioni:

- 1) non è possibile asportare il letame dalla malga
- 2) il letame prodotto dal bestiame in stalla a malga Campello va accumulato nell'apposita vasca, asportato e distribuito sul pascolo alla fine del periodo di monticazione secondo le modalità stabilite nel verbale di consegna e/o di carico (in genere a beneficio delle superfici pascolive più magre)
- 3) nelle zone infestate da piante ammoniacali come pure in aree a torbiera si deve evitare nel modo più assoluto ogni ulteriore concimazione
- 4) non è ammesso l'uso di concimi minerali

Art. 21 Lavorazioni del latte

E' assolutamente vietata l'introduzione di latte proveniente dal fondovalle. Oltre a quanto sopra menzionato, si prospetta il rispetto le seguenti regole:

- La trasformazione del latte utilizzando solo latte crudo nelle produzioni tipiche;
- Il non utilizzo di additivi nella fase di trasformazione anche se permessi dalla legislazione vigente; lo stesso vale per fermenti selezionati al di fuori dello stabilimento di trasformazione; sono fatti salvi i fermenti autoprodotti nella malga stessa (siero innesto o lattoinnesto) oppure FERMALGA;
- Togliere la marchiatura delle forme prodotte, oltre che con i normali sistemi di identificazione del lotto di produzione e del bollo sanitario, anche con la lettera "M";
- La garanzia lungo tutta la filiera di produzione della tracciabilità della materia prima e del prodotto finito;
- L'utilizzo per i prodotti di una pelure/carta avvolgente specifica per la malga con indicazione del luogo e del comune di proprietà.

TITOLO III PROCEDURE

Art. 22 Organo di Vigilanza

Il Custode Forestale competente è delegato dalla proprietà per il controllo dell'osservanza del presente Disciplinare Tecnico da parte del concessionario.

Di regola il Custode Forestale e l'assessore competente, oltre che al momento della consegna del bene all'inizio del periodo di affitto e della riconsegna alla fine dello stesso, effettua almeno tre sopralluoghi all'anno e precisamente:

- in occasione del carico;
- a seguito degli sfalci e taglio rinnovazione;
- durante la stagione di alpeggio;
- in occasione dello scarico.

Il Custode Forestale ha il compito di riferire annualmente – attraverso relazione scritta - all'Ente proprietario circa l'operato, successivamente allo scarico, nonché ogni qualvolta l'Ente stesso lo richieda.

Art. 23 Consegna e riconsegna della malga

All'inizio e alla scadenza della concessione in uso, la proprietà, rappresentata dal Custode Forestale, in contraddittorio con il concessionario, redigerà i verbali di consegna e di riconsegna della malga, dai quali risulteranno le condizioni e lo stato di conservazione del pascolo, dei

fabbricati, delle varie infrastrutture e delle singole attrezzature in dotazione, nonché l'adempimento delle prescrizioni contenute nel presente disciplinare tecnico - economico.

Alla scadenza della concessione in uso, se non saranno rilevati danni o infrazioni, il deposito cauzionale sarà restituito integralmente; in caso contrario l'importo sarà ridotto delle penalità e delle spese necessarie per effettuare i lavori e/o le riparazioni, fatto salva la richiesta di eventuali integrazioni.

E' escluso qualsiasi rimborso a favore del concessionario per gli arredi fissi (da intendersi tutto ciò la cui eventuale asportazione comporta danni di qualsiasi entità ai beni immobili), che dovranno essere lasciati in proprietà all'Ente, e per l'eventuale arredo mobile e attrezzatura a corredo che il concessionario potrà lasciare, se ritenuta idonea dalla proprietà.

Ogni anno all'inizio e alla fine della stagione di monticazione a cura del personale dell'Ente proprietario, d'intesa con il concessionario, potranno essere effettuati sopralluoghi per concordare prescrizioni particolari o per affrontare particolari problematiche gestionali (verbale di carico e scarico della malga).

L'accertamento del mancato rispetto delle prescrizioni sottoscritte nel capitolato e nei verbali di cui sopra, comporterà l'applicazione delle relative penali e gli effetti previsti dal contratto e dal presente Disciplinare.

TITOLO V VIGILANZA E SANZIONI

Art. 24 Vigilanza

Il Custode Forestale di cui all'art. 22 opera il controllo di quanto disposto dal presente disciplinare.

Art. 25 Inadempienze e penalità

Il concessionario è direttamente responsabile per le inadempienze compiute nell'epoca di monticazione e, quindi, soggetto alle relative penalità, sia per l'inosservanza di quanto previsto nel presente disciplinare, sia per la violazione delle norme di polizia forestale.

Vi è la possibilità di rescissione del contratto a seguito di gravi inadempienze.

Per le eventuali inadempienze alle norme precisate negli articoli precedenti, verranno applicate, salvo i casi di forza maggiore, le seguenti penalità a giudizio insindacabile dell'Ente proprietario:

1. mancato rispetto artt. 4: (monticazione): € 15,00 al giorno per ogni giorno di ritardo rispetto alla data prevista di inizio monticazione.
2. mancato rispetto art. 5 (Carico): € 40,00 per ogni UBA alpeggiata in meno rispetto al limite di tolleranza fissato
3. mancato rispetto artt. 9 (Migliorie): € 200,00 per ogni inadempienza
4. mancato rispetto art 10 e 11 (Oneri particolari del concessionario per la gestione del pascolo): € 200,00= per ogni inadempienza;
5. mancato rispetto artt. 18, 19, 20 (Gestione animali al pascolo, integrazioni e deiezioni): € 200,00= per ogni inadempienza;
6. mancato rispetto art. 21 (lavorazioni del latte): € 500,00= per ogni inadempienza;
7. mancato rispetto art. 11 (lett. m., relativamente al contenimento flora infestante): € 15,00.= per ogni giorno di ritardo fino ai 10 gg dalla contestazione, oltre i 10 giorni € 300,00.=;

Qualora il Concessionario si renda responsabile di reiterate inadempienze nei riguardi delle prescrizioni impartite in sede di consegna e riconsegna della malga il Concedente si riserva la facoltà di prevedere l'esclusione del medesimo soggetto dalla concessione delle malghe di proprietà per i successivi 5 anni.

Art. 26 Revoca della concessione

L'Ente proprietario si riserva il diritto di sospendere, modificare o risolvere il contratto di concessione in uso o revocare l'atto di concessione oggetto del presente disciplinare, a suo insindacabile giudizio, in ogni momento prima della scadenza stabilita, qualora i beni concessi servissero per esigenze di pubblica utilità o per altri giustificati motivi non compatibili con gli usi concessi, senza che il concessionario possa opporsi, vantare titoli, compensi o risarcimenti qualsiasi di danni.

Qualora fosse accertato, in qualsiasi momento, che il concessionario eserciti la concessione in difformità alle Leggi e ai Regolamenti vigenti nonché in difformità delle prescrizioni riportate nel presente atto e nel contratto di concessione, l'Amministrazione concedente diffiderà con lettera raccomandata il medesimo Concessionario ad ottemperare le suddette norme vigenti e prescrizioni entro il termine previsto nella diffida e, in caso di perdurante inottemperanza, procederà alla risoluzione del contratto di concessione in uso nonché alla richiesta al Concessionario di risarcimento degli eventuali danni derivanti al bene a seguito dell'inosservanza delle norme vigenti e delle prescrizioni riportate nel presente atto.

L'Ente proprietario si riserva la facoltà di verificare in qualsiasi momento, avvalendosi dell'Organo di Vigilanza di cui all'art. 22, lo stato di manutenzione dei beni oggetto della concessione e, contemporaneamente, il costante utilizzo dei beni stessi secondo gli usi per i quali la concessione è stato stipulato; l'accertamento di anomalie in tal senso potrà determinare, a insindacabile giudizio dell'Amministrazione concedente, l'immediata risoluzione del contratto di concessione in uso, fatta salva ogni e qualsiasi azione tendente al recupero di eventuali danni materiali o anche di ordine morale, qualora da detti usi derivassero fatti o accadimenti lesivi del buon nome dell'Amministrazione concedente.

Il concessionario ha facoltà di recedere dal presente contratto di concessione dandone comunicazione, inoltrata con nota raccomandata o pec, con preavviso di 180 (centottanta) giorni sulla data del recesso.

L'Ente proprietario avrà diritto al risarcimento dei danni che dovesse subire in dipendenza della recessione anticipata e al rimborso delle eventuali spese per il ripristino dello stato del bene in concessione.

Art. 27 Clausole di risoluzione espressa

Salva la risoluzione per inadempimento di cui all'art. 26, l'Ente proprietario si riserva la facoltà di risolvere il contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del c.c., a tutto rischio del concessionario, con riserva di risarcimento danni nei seguenti casi:

- malga caricata con un numero di UBA inferiore a quello minimo fissato all'art. 5, fatti salvi i casi di forza maggiore
- mancato pagamento del canone annuo (ed eventuale canone aggiuntivo)
- l'uso di latte proveniente dal fondovalle, per la trasformazione in alpeggio
- ritardo superiore a 15 gg rispetto alla data di carico indicata annualmente
- cessione del contratto o subaffitto/subconcessione non autorizzato
- ripetute violazioni dell'art. 19
- il concessionario si rendesse colpevole di grave errore professionale o grave inadempimento contrattuale.
- il concessionario non provvedesse entro il termine di 15 giorni naturali e consecutivi a reintegrare la garanzia definitiva, che fosse stata anche parzialmente escussa;

- il concessionario perdesse uno qualsiasi dei requisiti di professionalità e moralità previsti per la stipula del contratto;
- subconcessione, cessione anche parziale del contratto;
- in tutti gli altri casi espressamente previsti dal presente Disciplinare come ipotesi di risoluzione del contratto;

Art. 28 Oneri specifici a carico del concessionario

Le spese relative a energia elettrica, acqua e fognature, quantificate annualmente a consuntivo dall'amministrazione comunale, sulla base degli effettivi consumi, sono a carico del concessionario

Luogo e data

- Comune di Pieve di Bono-Prezzo.....

- Il Concessionario.....



VERBALE DI CARICO E SCARICO

Malga Campello (Baite) Comune di Pieve di Bono-Prezzo



VERBALE DI consegna primaverile
 riconsegna autunnale della Malga Campello (Baite)

di proprietà del **Comune di Pieve di Bono-Prezzo**

affidata alla Ditta

con durata della locazione dal al

Addì presso gli stabili di malga Campello.

- Visto il quaderno d'onere del contratto di concessione in uso con particolare riguardo ai lavori che il concessionario deve eseguire in proprio in aggiunta al pagamento del canone di concessione in uso;
- Data la lettura del predetto Disciplinare Tecnico-Economico;
- Visto il carico stabilito dal Disciplinare Tecnico predisposto dal Comune di Pieve di Bono Prezzo in U.B.A. 20 e verificata la tolleranza in $\pm 10\%$ U.B.A. (Effettivi U.B.A)
- Carico U.B.A dal al
- Verificato lo stato delle strutture, dei mobili in esse contenuti, dei pascoli

I SOTTOSCRITTI:

- Rappresentante del Comune di Pieve di Bono-Prezzo

- Custode Forestale

- Rappresentante del concessionario

Si sono portati in sopralluogo sulla malga sopra citata ed hanno, di comune accordo, stabilito che:



- l'Ente proprietario si impegna a realizzare le seguenti attività di manutenzione:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

dovrà eseguire

- il concessionario inoltre

ha eseguito

quanto segue:

Lavori ordinari	Descrizione particolareggiata e localizzazione	Stima		
		€	ore	complessivo
Manutenzione e pulizia edifici sopra elencati	Cascina			
Corretto accumulo e smaltimento dei RSU				
Sfalcio infestanti, rinnovazione di Abete rosso, Betulla e Faggio ed eventuali migliorie	Ha. 0,2000 per due volte durante la monticazione Taglio della rinnovazione nella zona indicata in fase di carico			
Recupero recinzioni	Su tutto il pascolo			
Pulizia canalette soprattutto dopo ogni forte precipitazione	tratto di strada da pascolo			
Approvvigionamento di legna da ardere per q.li 8 a fine monticazione				
Eventuali emergenze che si vengano a manifestare durante il periodo di alpeggio				



Si raccomanda una adeguata e solerte cura e vigilanza sui cani impiegati durante l'alpeggio, limitando il numero allo stretto necessario e avendo cura che non danneggino il bestiame o la selvaggina stanziata.

Per presa visione

Custode Forestale _____

Rappresentante del comune Pieve di Bono-Prezzo _____

Il concessionario _____

Sono state constatate le seguenti inadempienze:

.....
.....
.....
.....
.....

per le quali l'Ente applicherà a carico del concessionario la penale di € (diconsi Euro) come previsto nel contratto di concessione in uso e nel citato Disciplinare Tecnico-Economico.

I lavori saranno eseguiti dall'Ente stesso con una maggiorazione del % sugli importi a carico del concessionario per spese di gestione.

L'Ente si impegna a provvedere entro il termine digiorni dall'esecuzione dei lavori mancanti o di esecuzione deficiente.

La relativa spesa di € più € per spese di gestione, sarà prelevata dal deposito cauzionale a suo tempo effettuato dal concessionario, il quale deposito dovrà essere reintegrato pena la rescissione del contratto.


Il presente verbale viene letto a tutti gli intervenuti e, in segno di conferma, viene sottoscritto.

Addì,.....

Il rappresentante del Comune di Pieve di Bono-Prezzo

Il concessionario

Il Custode Forestale



MALGA CAMPELLO